

N. 01878/2014REG.PROV.COLL.
N. 02029/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2013, proposto da:

Nicola Prioletti, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Roma, via Lovanio, 16, scala B;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 05088/2012, resa tra le parti, concernente silenzio serbato su istanza di ritipizzazione area

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli Avvocati Chiara Caggiano e Ignazio Lagrotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza 25 settembre 2012, n. 5088, il Consiglio di Stato, sez. IV, accogliendo il ricorso proposto dal signor Nicola Proietti, ha dichiarato l'obbligo del Comune di Lucera di provvedere entro trenta giorni sulla domanda di ritipizzazione dell'area di proprietà del ricorrente, sulla quale – non essendo stato approvato nei termini il piano particolareggiato – era decaduto il vincolo di P.R.G.

Allegando la perdurante inerzia dell'Amministrazione comunale, anche con riguardo al pagamento delle spese di giudizio, il signor Proietti ha agito per l'esecuzione della sentenza citata, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Comune al pagamento della somma di 200 euro per ogni giorno di maggior ritardo.

Il Comune di Lucera si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, facendo peraltro riferimento a una supposta ordinanza cautelare evidentemente estranea alla presente controversia. Ha in seguito depositato una memoria, nella quale correttamente contesta la pretesa della controparte.

La causa, chiamata alla camera di consiglio del 12 luglio 2013, è stata rinviata per l'adesione del difensore del Comune all'astensione dalle udienze proclamata dall'O.U.A.

Le parti hanno successivamente depositato note e documenti, relativi a scambi di corrispondenza tra la Regione e il Comune.

Con ordinanza 13 dicembre 2013, n. 5988, il Collegio ha disposto istruttoria.

In data 9 gennaio 2014, il Comune ha depositato la documentazione richiesta.

Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2014, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come appare dalla documentazione in atti, la Giunta comunale di Lucera, con deliberazione n. 261 del 17 ottobre 2012

- ha preso atto della sentenza di cui ora si chiede l'esecuzione (come pure di altre sentenze di contenuto analogo);
- ha ritenuto che i successivi adempimenti potessero rientrare nella variante normativa già adottata con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 22 agosto 2012;
- ha disposto la trasmissione della sentenza al dirigente comunale competente e al professionista incaricato della redazione della variante, con l'incarico di valutare se gli adempimenti necessari fossero già contemplati nella variante stessa o, in contraria ipotesi, di integrare la normativa in corso di approvazione.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 9 del 1° marzo 2013 (con la quale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni sull'adozione di variante), ha ritenuto che le prescrizioni della sentenza n. 5088/2012 fossero soddisfatte con l'aggiunta di un comma all'art. 27 delle N.T.A. della variante che, per l'area in questione, fa rinvio, oltre che a piani

particolareggiati esecutivi, a piani di lottizzazione di iniziativa privata, tali da corrispondere a determinati requisiti.

Gli atti sono stati trasmessi alla Regione, ente titolare - ai sensi dell'art. 16 della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 - del potere di approvazione della variante.

Con nota del 16 maggio 2013, la Regione ha contestato la possibilità di dare seguito alle sentenza del Consiglio di Stato introducendo ulteriori integrazioni sostanziali rispetto ai testi adottati con la delibera consiliare n. 49 del 2012. Ad avviso della Regione, tali integrazioni avrebbero richiesto una propria autonoma fase di adozione e di pubblicazione, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge regionale n. 56 del 1980; pertanto, non avrebbero potuto essere prese in considerazione nel procedimento in corso.

Ne è seguita la redazione, da parte del Comune, di nuovi elaborati, che avrebbero fatto proprie le richieste di modifica della Regione, e l'adozione con deliberazione di Giunta n. 239 del 6 settembre 2013; quindi una richiesta di parere alla Regione, con successiva integrazione.

A seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, il Comune ha depositato la documentazione richiesta.

Questa contiene, da ultimo, copia della proposta di delibera consiliare, concernente la presa d'atto delle osservazioni della Regione e il rinnovo, in forma autonoma, della proposta di variante già formulata.

Sebbene "nei tempi tecnici e fisiologici richiesti dalla procedura amministrativa prescelta" (come si esprime la stessa Amministrazione), il Comune appare essersi adoperato per dare corso - per quanto di sua competenza - agli obblighi nascenti dalla decisione del Consiglio di Stato.

D'altronde, questa poneva un obbligo procedimentale (rispondere

all'istanza di ritipizzazione), chiarendo che "l'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore (o i vincoli a quelli assimilati) non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria o nel senso voluto dal privato, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione che, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, risulti più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, potendo anche ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi privati".

A questo proposito, il Comune – già a suo tempo destinatario di una diffida regionale – ha avviato e portato avanti le procedure amministrative necessarie a ritipizzare in maniera generalizzata le aree a standard a vincolo caducato (si veda il punto secondo della delibera di Consiglio n. 9 del 2013) e ha continuato a perseguire questo obiettivo dialogando (nei termini di cui prima si è detto) con la Regione.

D'altronde, la Sezione ha avuto modo di osservare che - anche nelle ipotesi in cui, a fronte della persistente inerzia dell'Amministrazione comunale, sia disposta la nomina di un commissario ad acta - questi deve comunque procedere alla variante per la ritipizzazione dell'area interessata avendo riguardo non solo alle pretese del proprietario delle aree, ma valutando tutti gli interessi pubblici e privati, ivi compresi quelli anche di coloro che non possiedono aree ma che hanno diritto a vivere in un civile ed attrezzato contesto urbano.

Dunque il commissario ad acta non può limitarsi a far luogo all'adozione di scelte urbanistiche parziali, atomistiche ed estemporanee, ma deve inserire le variazioni di singole aree interessate nell'ambito dell'esistente disciplina generale del territorio comunale, non potendosi ammettere la possibilità di una normazione urbanistica circoscritta ad una singola particella del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5307).

Il signor Proietti, in definitiva, ha diritto a che il Comune decida (e la procedura relativa risulta essere in corso), non che decida nel senso da lui desiderato. E questo è ciò che il Comune di Lucera sta facendo, anche se attraverso un percorso complesso e, forse, non del tutto lineare.

Dalle considerazioni che precedono, discende che il ricorso – nella sua parte principale – è infondato e va perciò respinto.

Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Il ricorso medesimo appare invece fondato nella parte (non contestata dal Comune) in cui si duole del mancato pagamento delle spese di lite, cui la sentenza n. 5088/2012 condannava l'Amministrazione (euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge).

Sotto tale riguardo il ricorso va accolto, con conseguente condanna del Comune a corrispondere gli importi ora ricordati nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il Comune sarà tenuto – a norma dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. – a versare la somma di euro 50,00 per ogni giorno di maggior ritardo.

Considerato l'esito del giudizio, le spese della presente fase possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, nei sensi esposti in motivazione. Per l'effetto, condanna il Comune di Lucera a corrispondere le spese di lite conseguenti alla sentenza n. 5088/2012 (euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge) nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il Comune sarà tenuto – a norma dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. – a versare la somma di euro 50,00 per ogni giorno di maggior ritardo.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)